

N.25665/06 R. G.I.P.

N.51443/06...R. P.M.

Data del deposito 15/9/2007

N.

1725/07

Reg. Sent.

Data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Camp. Pen.

Redatta scheda il

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Ufficio XVII

SENTENZA EX ARTT. 438 E SS. C.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare, dott.ssa Marina Finiti
all'udienza del 18 giugno 2007..... ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

D'ANGELO Luca nato il 9.3.1978 a Roma, detenuto p.q.c. presso CC
Regina Coeli, difeso di fiducia dall'avv. Pietro Pace, con studio in
Roma, via Flaminia 213, e dall'avv. Patrizio Perugini, con studio in
Roma, via Tacito n. 64

Detenuto p.q.c. presente

1

J

PP.CC.: GIUSEPPE PALMA e ANTONELLA SAVINI difesi dall'avv. Cristina Michetelli

ALESSIA PALMA in proprio e quale tutore della minore Rebecca D'Angelo, difesa dall'avv. Luca Petrucci

I M P U T A T O

a) del reato di cui agli artt. 575, 577, 2° co. c.p. per avere, attingendola ripetutamente (dodici volte) al corpo con due coltelli da cucina, cagionato la morte della moglie Pamela Palma.

In Roma il 26.11.2006.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato e condannarlo alla pena di anni 16 di reclusione con le generiche equivalenti e la diminuzione del rito (p.b. anni 24) e pene accessorie.

DIFESA PP.CC.: si associano alle richieste del PM e chiedono la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del procedimento come da conclusioni e note scritte.

DIFESA IMPUTATO: assoluzione per difetto totale di imputabilità. In subordine, il minimo della pena, ritenuto il vizio parziale di mente e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

FATTO E DIRITTO

A seguito di decreto di giudizio immediato del Gip di Roma del 14 marzo 2007 l'avvocato Pietro Pace, difensore e procuratore speciale di D'Angelo Luca, avanzava tempestiva istanza di giudizio abbreviato. Fissata l'udienza ex art. 440 c.p.p., ammessa la costituzione di parte civile di Giuseppe Palma, Antonella Savini e di Alessia Palma in proprio e nella qualità di tutore provvisorio della minore Rebecca D'Angelo, definite le questioni sollevate dalle parti in via preliminare, veniva disposto rinvio all'odierna udienza.

Rassegnate dalle parti le conclusioni meglio specificate in epigrafe, il GUP dava lettura del dispositivo di sentenza in atti.

Osserva il giudice che le risultanze di indagine non consentono dubbio alcuno sulla penale responsabilità del De Luca in ordine al grave fatto reato di cui e' imputato.

Dal p.v. di fermo si rileva che il 26 novembre 2006 su segnalazione della centrale operativa una volante interveniva in Largo Federico Borromeo n. 10, lotto V, scala Z, interno 4.

Gli operanti constatavano il decesso della giovane Palma Pamela, moglie dell'odierno imputato, riversa in una pozza di sangue sul pavimento tra il vano ingresso e la cucina dell'abitazione. Il cadavere veniva rinvenuto in posizione supina, con la testa rivolta verso il lato destro dell'ingresso e gli arti inferiori verso la parete anteriore della cucina. Presentava ferite da punta e taglio in diverse parti del corpo.

All'atto dell'intervento degli operanti accanto alla donna vi era il padre, Palma Giuseppe, e la cugina, Brandizzi Tiziana; inutilmente tentavano di soccorrerla.

Nel saloncino attiguo, ancora vivo, disteso sul pavimento vi era il D'Angelo, agonizzante. L'uomo presentava vistose ferite e macchie ematiche su tutto il corpo.

Accanto a lui venivano rinvenuti due coltelli, uno rotto e l'altro, lungo complessivamente cm. 21,5, con macchie di sostanza ematica.

Il personale sanitario intervenuto sul posto riscontrava l'avvenuto decesso della donna e provvedeva al trasporto del D'Angelo presso l'ospedale San Filippo Neri, ove veniva operato di urgenza per le gravi lesioni da taglio riportate e posto in coma farmacologico.

Il D'Angelo veniva denunciato in stato di arresto e il GIP, dato atto dell'impedimento del medesimo, ricoverato in stato di coma farmacologico, in data 29 novembre convalidava il provvedimento di PG disponendo all'esito la misura della custodia cautelare in carcere. L'interrogatorio di garanzia veniva poi effettuato il successivo 28 dicembre.

Gli inquirenti procedevano nell'immediatezza all'audizione a sit di condomini e parenti.

Accertavano così che il litigio tra i due coniugi era iniziato circa alle ore 12.00.

Gambitta Vincenzo, marito di Brandizzi Tiziana, udiva infatti un forte rumore di sedie, *'...come se qualcuno le stesse spostando violentemente'*.

Intuito che era in atto un litigio, informava la moglie, che si affacciava nel cortile interno ed apprendeva da tale Garuti Paola, altra condomina, che Pamela poco prima aveva urlato: *'...aiuto, mi sta ammazzando...'*.

Anche Garuti Patrizia, sentita a sit, confermava di aver sentito Pamela urlare, testualmente: *'mi sta ammazzando, aiuto, aiuto'*.

La Brandizzi scendeva immediatamente e inutilmente cercava di farsi aprire dai due giovani. Non ricevendo risposta, telefonava ai

4

genitori di Pamela, che accorrevano poco dopo insieme ai genitori della Brandizzi.

Palma Giuseppe, padre di Pamela, apriva la serratura con copia delle chiavi e con l'aiuto del Gambitta provvedeva a segare il gancio di sicurezza inserito dall'interno.

Fatto ingresso nell'appartamento, i tre notavano il corpo di Pamela riverso a terra in un lago di sangue e poco distante, nel saloncino, il corpo di Luca, ferito, riverso a terra.

Dalle dichiarazioni rese dalle da persone informate sui fatti gli inquirenti apprendevano l'esistenza di motivi di litigio tra i due gia' da qualche tempo.

Si accertava che Luca aveva tentato il suicidio gia' sei anni prima, tagliandosi le vene dei polsi dopo in litigio avuto con Pamela, che nella circostanza aveva minacciato di lasciarlo.

Il D'angelo veniva pertanto denunciato in stato di fermo per l'omicidio aggravato della moglie.

Al momento del fatto, la minore Rebecca, figlia della coppia, di soli quattro anni, non era presente in casa in quanto a casa di amici di famiglia.

La casa presentava un notevole disordine, sedie riverse in terra, era evidente che era stato teatro di una lite animata.

In sede di sommarie informazioni il padre della vittima dichiarava che i due giovani erano sposati da circa 4 anni e da due anni si erano trasferiti presso quell'abitazione.

Agli inquirenti l'uomo riferiva della gelosia che da sempre Luca manifestava nei confronti di Pamela.

La sera prima la figlia, a seguito dell'ennesima lite avuta con il marito, cenava con loro e chiedeva se potevano tenerle la bambina durante la notte; al loro rifiuto si allontanava con la piccola Rebecca, dicendo che l'avrebbe portata in albergo.

La mattina dopo si recava a casa dei genitori e poi nella casa coniugale per prendere dei vestiti alla bambina.

Sentita a sit Brandizzi Tiziana precisava che all'atto del loro intervento la porta di ingresso era bloccata dall'interno con il gancio, gancio che veniva tagliato con un seghetto di ferro dal marito.

Sul telefonino della vittima venivano rinvenuti alcuni messaggi inviati il pomeriggio del 26 novembre da tale Di Giampaolo Luca.

Sentito a sit, il giovane confermava di avere una relazione sentimentale con Pamela da circa un mese.

Le indagini di PG consentivano di appurare che i due avevano trascorso la notte tra sabato 25 e domenica 26 presso l'Hotel Giotto insieme alla bambina.

Sonia Bacchini, amica di Pamela, confermava la relazione tra Pamela e il Di Giampaolo. Aggiungeva che aveva appreso da Pamela che il D'Angelo da qualche tempo 'chattava' con una ragazza di nome Valentina.

Di Giampaolo Luca, sentito a sit, il 27 novembre 2006 riferiva al

4

personale del Commissariato PS Primavalle che Pamela gli aveva confidato che da tempo i rapporti con il marito si erano deteriorati; da circa un mese era tornata a vivere dai genitori perché preoccupata dagli atteggiamenti aggressivi del coniuge, spesso sfociati in liti animate.

Aggiungeva di aver appreso da Pamela che una volta aveva colto il marito intento a 'chattare' via internet con altra donna alla quale inviava sue foto.

Dichiarava che circa venti giorni prima aveva sentito il marito di Pamela minacciarla di morte in quanto non gli diceva ove si trovava; nella circostanza la donna gli diceva che la loro storia era finita. Più volte invitava Pamela a denunciare l'accaduto, ma questa, per evitare traumi a Rebecca, preferiva evitare.

La sera del 25 novembre avevano concordato di rivedersi non appena Pamela avesse addormentato la bambina.

Tra le 21.30 e le 22.00 Pamela richiamava il Di Giampaolo dicendogli che si stava recando con Rebecca in albergo, presso l'Hotel Giotto. Alla richiesta dell'uomo di cosa fosse successo, Pamela diceva che voleva trascorrere con lui l'intera notte, ma non poteva dividersi dalla figlia.

Verso le 23.00 la raggiungeva in albergo. La bambina già dormiva e non si accorgeva per nulla della sua presenza. La mattina successiva verso le ore 10.30 veniva contattato da Pamela che gli diceva che avrebbe dovuto recarsi al centro commerciale Panorama, ma il marito la stava seguendo a bordo dell'Opel Tigra del padre. Decideva allora di tornare a casa dei genitori. Quella era l'ultima volta in cui sentiva Pamela.

Apprendeva del tragico epilogo quando, verso le 17.00 del 26 novembre, si recava nei pressi della sua abitazione e notava la presenza di curiosi e di una vettura della Polizia. Aggiungeva di non conoscere D'Angelo Luca e di non aver mai ricevuto da lui alcuna minaccia.

Bacchini Sonia, sentita a sit dal personale di polizia, confermava il sentimento di gelosia morbosa del D'angelo verso Pamela, i due spesso litigavano per tale motivo e qualche volta erano venuti alle mani, senza però conseguenze di rilievo. Negli ultimi mesi il loro rapporto si era ulteriormente deteriorato, tanto che Pamela le aveva confidato l'intenzione di separarsi dal marito e di portare con sé la figlia Rebecca. Aveva appreso da Pamela della relazione sentimentale che correva con il Di Giampaolo, motivo per il quale aveva ormai deciso di lasciare il marito.

Pamela in una circostanza lo aveva detto al D'Angelo in modo molto duro, testualmente: *'...non ti amo più, mi fai schifo, mi metti tristezza...'*

Da allora Pamela era tornata dalla madre unitamente alla figlia e si vedeva con il marito solo di giorno per le esigenze della bambina.

In data 28 dicembre 2006, cessato l'impedimento, veniva effettuato l'interrogatorio di garanzia dell'imputato.

Il De Luca riferiva di non ricordare assolutamente nulla dell'azione omicidiaria, salvo che stava litigando con la moglie per un banale motivo. Ricordava solamente di essersi risvegliato in ospedale.

Ammetteva di essere molto geloso di Pamela, di aver litigato più volte per tale motivo, ma mai con violenza, e di aver parlato con lei di separazione.

La consulenza medico legale disposta dal PM sul cadavere faceva risalire il decesso alle ore 12.00 ca. del 26 novembre 2006.

La morte era conseguenza di anemia metaemorragica acuta per versamento emorragico intratoracico e intrapericardico, oltre che per la profusa emorragia esterna, conseguente a ferite multiple (dodici) da punta e taglio.

La numerosità e la disposizione delle ferite da punta e taglio, nonché le regioni anatomiche del corpo della vittima attinte dai colpi dell'aggressore documentano inequivocabilmente ed univocamente la volontà omicida.

La vittima inutilmente aveva tentato di difendersi, come documentato dalle lesioni da difesa riscontrate a carico di entrambe le mani e dalla lesione da presa evidenziata in corrispondenza della piega del gomito di sinistra.

In data 8 marzo 2007 la difesa dell'imputato avanzava istanza di incidente probatorio volto all'effettuazione di perizia psichiatrica per accertare l'imputabilità dell'uomo all'epoca del commesso reato e la sua capacità processuale.

Richiesta respinta dal Gip, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 392 lett. g) c.p.p.

Così ricostruita la vicenda, appare evidente la penale responsabilità del D'angelo in ordine al grave reato a lui ascritto.

Il 26 novembre nel corso di un violento litigio presso l'abitazione coniugale l'imputato colpisce reiteratamente (vengono contati ben dodici colpi) con due coltelli da cucina la giovane moglie, signora Pamela Palma, provocandone la morte.

Indi rivolge verso di sé uno dei due coltelli, colpendosi ripetutamente nel tentativo non riuscito di suicidarsi.

Il corpo dei due giovani veniva rinvenuto dai familiari della vittima, allarmati dal trambusto proveniente dall'abitazione e dalle urla della donna che dal terrazzo di casa aveva chiesto aiuto dicendo *'mi ammazza'*.

Le indagini consentivano di accertare la crisi esistente tra i due giovani già da qualche tempo, crisi acuita dalla relazione che Pamela da circa un mese intratteneva con Luca di Giampasquale e di cui aveva fatto menzione a Sonia Bacchini, sua amica.

Il difensore del D'Angelo ha allegato i verbali delle dichiarazioni assunte presso parenti e amici dell'imputato ex art. 391 bis c.p.p. a dimostrazione del grave stato psico-fisico e del senso di solitudine e di sconforto del D'Angelo all'epoca della vicenda.

Le dichiarazioni al riguardo rese riferiscono di un giovane profondamente depresso, triste, dimagrito, che trascorreva la maggior

parte del proprio tempo libero a casa dei genitori, che aveva bisogno delle coccole della mamma perché si sentiva solo e vuoto (cfr. deposizioni di Sonia Donati, madre dell'imputato, Massimo Cruciani, amministratore della società ove lavorava il D'Angelo, Paolo Labriola, collega di lavoro dell'imputato, Florinda Bisenti, cognata).

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia il D'Angelo riferiva testualmente al PM: *'Pamela rispondeva che aveva litigato con la madre e non aveva dormito a casa, era andata fuori casa. Nel frattempo continuavamo a spintonarci, a prenderci a schiaffi perché lei voleva uscire e io dicevo 'No, adesso la devi fare finita. Cioè io non je la faccio più, devi smetterla. Dobbiamo arrivare a una soluzione, dobbiamo ...dobbiamo farla finita con questa cosa. Parliamo della separazione così mettiamo tutto a posto. In quel momento lei ha iniziato a spintonarmi, a prendermi a calci e mi ha sputato anche. Mi ha sputato e mi diceva 'Non faccio crescere mia figlia con un padre fallito come te''. Da quel momento non ho capito più niente; ho preso le prime due cose che mi sono capitate e ho fatto questo gesto così, ma ... per allontanare Pamela, non per colpirla. Poi le ho rivolte verso di me e mi sono colpito io fortemente addosso... E' questo che mi ha fatto perdere la testa, il momento in cui mi ha detto che mi avrebbe tolto Rebecca. La cosa più grande della mia vita è lei...'*

La difesa sostiene il difetto di imputabilità del D'Angelo all'atto di commissione dell'omicidio e al riguardo ha prodotto in atti relazione di consulenza psichiatrica del prof. Ferracuti che conclude per una diagnosi di disturbo di personalità del tipo Cluster C del DSM-IV, con caratteristiche dipendenti ed evitanti, condizione che si era andata ad innestare in un momento in cui l'imputato era effetto da un profondo stato di depressione maggiore (cfr. elaborato in atti).

Sostiene al riguardo il consulente di parte che lo stato depressivo preesistente, che già in passato aveva indotto il D'Angelo ad un tentativo di suicidio, l'improvviso emergere nel corso della lite della realtà fino allora negata (rapporto di coppia in crisi), avrebbe determinato nel D'Angelo un improvviso impulso omicidiario-suicidiario (la c.d. tesi del 'suicidio allargato') in una condizione di vizio totale di mente.

La consulenza del prof. Ferracuti non convince minimamente; innanzitutto perché assolutamente carente nell'indagine testologica dello stato mentale del soggetto al momento dell'intervista. E' stato somministrato solo il teste di Rorschach, peraltro non allegato all'elaborato, e non il test MMPI che e' notoriamente il test piu' attendibile per individuare uno stato mentale.

Il difetto nel metodo di indagine determina l'inattendibilità dei risultati dell'elaborato, che appaiono mere deduzioni ed ipotesi, pur suggestive, non suffragate da validi argomenti scientifici né da riscontri ermeneutici.

Non vi e' dimostrazione alcuna non solo di una patologia o infermità mentale psichiatricamente rilevante, ma neppure di un disturbo di personalità in grado di incidere sulla capacità di intendere e volere dell'imputato.

Invero (cfr. sentenza n. 9163 del 25 gennaio 2005 della S.C.), perché i disturbi della personalità, come quelli da nevrosi e psicopatie, possano costituire causa idonea ad escludere o grandemente scemare, in via autonoma e specifica, la capacità di intendere e di volere del soggetto agente ai fini degli artt. 88 e 89 c.p. si richiede che siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla stessa, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto reato sia ritenuto casualmente determinato dal disturbo mentale.

Ha sottolineato la S.C. a SS.UU. nella citata sentenza 9163/05 che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri in precedenza indicati, nonche' agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano eccezionalmente in un quadro piu' ampio di infermità (cfr. anche Cass. Sez. V. sent. n. 8282 del 2006)

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente dunque, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché incidano sulla capacità di intendere e di volere del soggetto agente, e a condizione che tra il disturbo mentale e il fatto reato sussista un nesso eziologico che consenta di ritenere il secondo casualmente determinato dal primo. Non rileva tanto la possibilità di ricondurre il disturbo mentale ad una precisa classificazione clinica, quanto la sua effettiva incidenza sulla imputabilità del soggetto al momento del fatto.

Non assumono alcun rilievo gli stati emotivi e passionali che non rivestano i suddetti connotati di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente.

Fatte tali precisazioni, non puo' non rilevarsi che nel caso di specie il D'Angelo non agisce assolutamente in preda ad un disturbo di personalità; è solo un soggetto morbosamente geloso della moglie, emotivamente fragile, depresso, che al culmine dell'ennesima lite agisce di impulso uccidendola.

La gelosia, quale stato passionale, non esclude né diminuisce la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che derivi da un vero e proprio squilibrio psichico: il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme ed automatica.

Nel caso del D'Angelo l'omicidio non appare espressione ne' di uno stato patologico, né di un disturbo psichico in grado di incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

Gli stati emotivi e passionali possono incidere, in modo più o meno rilevante, sulla lucidità mentale del soggetto agente, ma ciò non influisce sulla imputabilità.

A tal fine - si ribadisce - è necessario un *quid pluris* che, associato ad essi, si sostanzia in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico o in una condizione di infermità, sia pure transeunte e non inquadrabile nell'ambito di una precisa classificazione nosografica.

La gelosia, quale stato passionale, non elude né diminuisce la capacità di intendere e di volere del soggetto, salvo che derivi da un vero e proprio squilibrio psichico: il che però postula uno stato delirante che, nell'incidere sul processo di determinazione o di auto-inibizione, travolge l'agente in una condotta abnorme ed automatica (cfr. Cass. Sez. I, sent. 37020 del 2006).

Nel caso di specie si è trattato, si ripete, di un atto di impulso conseguente alla incapacità del soggetto di separarsi dalla sua donna e di ipotizzare per lei una vita affettivamente distinta dalla sua. Incapace di accettare la separazione dalla donna che da sempre ha costituito il fulcro della sua vita, la uccide infierendo sul suo corpo con ben dodici coltellate.

È in questo quadro che si comprende il tentativo di suicidio posto in essere immediatamente dopo l'omicidio. Non ha più senso continuare a vivere senza Pamela, senza la donna che aveva conosciuto ed amato fin da ragazzino, la donna che aveva sempre costituito il perno trainante della sua esistenza.

In siffatto contesto vanno valutate le dichiarazioni rese dagli amici e dai parenti escussi ex art. 391 bis c.p.p. dal difensore.

Nel rapporto di coppia Pamela è il soggetto dominante, il D'Angelo vive di luce riflessa e non riesce neppure ad ipotizzare una esistenza senza di lei, tanto da tentare il suicidio dopo averla uccisa.

È una vicenda drammatica, maturata in un contesto di fragilità emotiva e di gelosia morbosa; in un contesto passionale non idoneo ad incidere sull'imputabilità, come statuito dall'art. 90 c.p..

In ordine alla quantificazione della pena, osserva il GUP che considerati i criteri tutti di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., concesse al prevenuto, al fine di meglio adeguare la pena, considerato anche lo stato di incensuratezza dell'imputato, le circostanze attenuanti generiche da ritenersi in una globale valutazione della vicenda equivalenti alla contestata aggravante (art. 577 co. 2 c.p.), pena equa appare la condanna ad anni ventuno di reclusione, ridotta ad anni quattordici per la scelta del rito.

Segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Ex art. 29 c.p. l'imputato va dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della condanna.

L'imputato va altresì condannato al risarcimento dei danni in favore

delle pp.cc. costituite nei termini meglio specificati in dispositivo.

P.Q.M.

Visto gli artt. 438, 533, 535 c.p.p. dichiara D'Angelo Luca colpevole del reato a lui ascritto e, concesse gli attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni quattordici di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pp.uu., in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della condanna e sospeso dall'esercizio della potestà di genitore durante l'esecuzione della pena.

Condanna altresì l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite pp.cc. Giuseppe Palma, Antonella Savini, Alessia Palma in proprio e nella qualità di tutore della minore Rebecca D'Angelo, danni da liquidarsi in separata sede.

Condanna l'imputato al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva per legge che liquida in € 75.000,00 ciascuno in favore dei genitori della vittima Giuseppe Palma e Antonella Salvini, € 50.000,00 in favore della sorella della vittima Alessia Palma in proprio ed € 100.000,00 in favore di Alessia Palma in qualità di tutore di Rebecca D'Angelo.

Condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese in favore delle pp.cc. costituite che liquida in € 14.458,50 ciascuno con aumento del 20% per la seconda parte assistita, di cui € 10.500,00 per onorari ed € 1.312,50 per spese.


Fissa in gg. novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Roma, all'udienza del 18 giugno 2007.

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Dott.ssa Marina Finiti

Depositato in Cancelleria - Sez. GIP

Oggi 15 SET. 2007



IL CANCELLIERE C1
(Gian Giacomo Sicilia)

[Handwritten signature]



Sezione dei Giudici nelle Indagini Preliminari
TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio XVII

Il Giudice per l'udienza preliminare, dott.ssa Marina Finiti, letti gli atti di cui al procedimento n. 25665/06 R Gip;

letta la sentenza che precede;

rilevato che questo giudice ha omesso di provvedere sui reperti in sequestro;

rilevato che trattasi di mero errore materiale, che non comporta una modifica essenziale dell'atto, di talche' deve procedersi alla correzione;

ritenuta la propria competenza;

P Q M

visto l'art. 130 c.p.p.;

DISPONE

con riferimento alla sentenza 18.6.2007 di questo Ufficio a carico di D'Angelo Luca aggiungersi, in calce al dispositivo, la seguente locuzione: "Confisca e distruzione di quanto ancora in sequestro".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e l'annotazione sull'originale dell'atto.

Così' deciso in Roma, il 14 settembre 2007.

IL GIP

(dott.ssa Marina Finiti)

Depositato in Cancelleria - Sez. **AS GIP**

Oggi **15 SET. 2007**



IL CANCELLIERE C1
(Gian Giacomo Sicilia)